



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori NANNICINI, PATRIARCA, BINI, CUCCA, D’ARIENZO, FEDELI, GARAVINI, GIACOBBE, GINETTI, MALPEZZI, MANCA, PARRINI e RICHETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 2019

Misure urgenti per la flessibilità e l’equità intergenerazionale del sistema previdenziale. Delega al Governo per l’introduzione della pensione di garanzia

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi decenni il sistema previdenziale italiano è stato attraversato da numerosi interventi volti a garantirne la sostenibilità finanziaria nel medio-lungo periodo. Secondo le stime della Ragioneria generale dello Stato, grazie ai soli interventi succedutisi dal 2004 a oggi, la minore incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL ammonta a oltre 60 punti percentuali fino al 2060, di cui circa un terzo da attribuire alla sola legge n. 214 del 2011 (la cosiddetta « riforma Fornero »). L'impatto di queste misure ha creato una forte domanda di flessibilità da parte delle coorti che si sono viste allontanare negli anni la possibilità di accedere alla pensione, nonché forti incertezze circa l'adeguatezza delle future pensioni, soprattutto per lavoratori giovani con carriere discontinue e redditi bassi. A questa domanda, in prima battuta, si è data risposta con interventi volti a tutelare le persone in condizioni di maggiore bisogno (salvaguardie per i cosiddetti lavoratori « esodati », anticipo pensionistico-APE sociale, discipline sui lavoratori precoci e occupazioni usuranti).

Gli interventi introdotti dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, in seguito agli stanziamenti finanziari previsti dalla legge di bilancio 2019 per creare nuove forme di flessibilità in uscita, piuttosto che portare a termine questo percorso di modifica della riforma Fornero, rendendolo strutturale ed equilibrato, reintroducono la logica degli interventi « tampone ». Si dà un forte vantaggio per soli tre anni ad alcune coorti di lavoratori (mediamente, uomini con redditi più alti della media che vivono nel Nord del Paese) e se ne scaricano i costi sugli altri pensionati (con il blocco delle indicizzazioni) e

sulle giovani generazioni (accendendo nuovi debiti). Si tratta di interventi non solo iniqui ma temporanei, che creeranno nuove - profonde - iniquità di trattamento quando si scoprirà che non potranno essere rinnovati, pena il rischio di far saltare del tutto i conti del sistema previdenziale. È la strada sbagliata. Serve un approccio completamente diverso: una riforma di sistema che superi la logica degli interventi tampone e delle elargizioni categoriali, per coniugare uguaglianza sociale, equità tra generazioni e sostenibilità finanziaria in maniera più equilibrata.

Il presente disegno di legge è orientato ad introdurre nell'ordinamento vigente misure idonee ad assicurare un maggior grado di flessibilità ed equità intergenerazionale al sistema nazionale di protezione sociale, anche a tutela della sua sostenibilità nel medio-lungo termine.

Esso si articola in due parti: l'una dedicata alle misure a sostegno della copertura pensionistica dei giovani, attraverso l'introduzione della pensione di garanzia e la revisione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia (capo I); l'altra orientata a sostenere la flessibilità e l'adattabilità del sistema di protezione sociale, attraverso la stabilizzazione e l'estensione dei regimi speciali già vigenti e la revisione dei requisiti di accesso alla pensione anticipata (capo II).

L'articolo 1, in particolare, prevede la revisione dei requisiti ordinari di accesso alla pensione di vecchiaia per tutti i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 ovvero per coloro che optino per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo. Per questi soggetti,

il diritto di accesso alla pensione di vecchiaia è conseguito in presenza di due sole circostanze: il possesso del requisito anagrafico già previsto dalla cosiddetta riforma Fornero (articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011), come adeguato alla speranza di vita secondo la disciplina vigente, e il possesso di un'anzianità contributiva non inferiore a venti anni.

È dunque abrogata l'attuale disposizione della riforma Fornero che impone per questi lavoratori, ai fini dell'accesso alla pensione, un importo dell'assegno non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011). Contestualmente è abrogata la norma che prescinde dal requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a 70 anni e un'anzianità contributiva di almeno cinque anni.

Lo stesso articolo 1 prevede, altresì, per questi soggetti la possibilità di riscattare, entro il limite massimo di cinque anni, i periodi non coperti da contribuzione e i periodi di lavoro svolto con contratto a tempo parziale, ai fini del raggiungimento del requisito contributivo per l'accesso alla pensione.

L'onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno ammesso a riscatto, pari al livello minimo imponibile annuo previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (pari a 15.710 euro per l'anno 2018), moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali (pari al 24 per cento per l'anno 2018), ridotta nella misura della metà. La norma prevede inoltre la deducibilità totale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche del contributo da riscatto così calcolato (pari a 1.885 euro).

L'articolo 2 reca una delega al Governo per l'introduzione della pensione di garanzia.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati all'introduzione della pensione di garanzia per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996, per i quali la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria è integralmente liquidata secondo il sistema contributivo.

Tra i principi e criteri direttivi dettati al Governo per l'esercizio della delega è previsto il riconoscimento a questi lavoratori del diritto all'integrazione del trattamento pensionistico spettante, fino a un livello minimo denominato « pensione di garanzia », di importo mensile pari a 750 euro.

Inoltre, in funzione della più equa valorizzazione delle carriere contributive, la nuova disciplina dovrà prevedere una maggiorazione dell'importo minimo di pensione di garanzia, in misura pari a 15 euro per ciascun anno di anzianità contributiva superiore al ventesimo, entro il limite massimo di 1.000 euro.

Infine, quale requisito di accesso alla pensione di garanzia, è previsto che il beneficiario non possieda redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto dei nuovi

o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, devono essere trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri.

L'articolo 3 modifica la disciplina per l'accesso alla pensione anticipata nel sistema contributivo e introduce, a regime, la possibilità per tutti i lavoratori di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo al compimento di 64 anni di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva.

È pertanto abrogata la disposizione vigente che impone, per l'accesso alla pensione anticipata, un ammontare mensile della prima rata di pensione non inferiore ad un importo soglia pari a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale (articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011).

Indipendentemente dall'età anagrafica, rimane comunque ferma la possibilità di uscita anticipata alla maturazione dell'anzianità contributiva già prevista dalla disciplina vigente (articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011).

L'articolo 4 prevede il progressivo superamento del regime sperimentale di « Opzione donna », attraverso la graduale convergenza verso i nuovi requisiti previsti dall'articolo 3 per l'accesso alla pensione anticipata nel sistema contributivo.

In particolare, la norma prevede che, fino al 31 dicembre 2021, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo resti con-

fermata, alle condizioni vigenti, la possibilità di conseguire il diritto alla pensione in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'anzianità anagrafica pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome (come adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi della legislazione vigente).

A decorrere dal 1° gennaio 2022, il suddetto requisito anagrafico è incrementato di dodici mesi per ciascun anno solare, fino a concorrenza con il requisito di 64 anni di età previsto a regime dall'articolo 3, comma 1, per la generalità dei lavoratori e delle lavoratrici.

L'articolo 5 reca non solo l'ampliamento e la stabilizzazione della disciplina vigente dell'anticipo pensionistico (APE sociale), ma anche la sua estensione ai lavoratori autonomi artigiani e commercianti, oggi esclusi da tale strumento di flessibilità riservato agli addetti a lavori particolarmente gravosi.

A tal fine, è modificata la disciplina vigente ammettendo, a regime, l'accesso all'APE sociale a tutti gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata INPS, che abbiano almeno 63 anni di età e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno trenta anni.

L'indennità è riconosciuta in particolare ai soggetti che: *a*) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei cinque anni precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno dodici mesi; *b*) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con *handicap* in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o

il coniuge della persona con *handicap* in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; *c*) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento; *d*) sono lavoratori dipendenti o autonomi all'interno delle professioni indicate nell'allegato annesso alla legge di bilancio 2017 (allegato C della legge n. 232 del 2016) che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo.

Per le donne i requisiti anagrafici previsti per il riconoscimento dell'indennità sono ridotti di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni.

Per i lavoratori autonomi l'erogazione dell'indennità è subordinata alla cessazione definitiva dell'attività commerciale; alla concessione dell'autorizzazione ove sia stata richiesta per l'avvio dell'attività; alla cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'indennità è inoltre incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato. All'INPS sono rimessi i controlli necessari a verificare la sussistenza di cause di incompatibilità.

L'articolo 6 dispone la stabilizzazione della disciplina dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE volontario) e l'estensione del regime fiscale agevolato ad essa associato.

In particolare, prevede l'innalzamento del credito d'imposta annuo riconosciuto a fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del ri-

schio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore. Esso è portato dal 70 al 90 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.

L'articolo 7 reca la procedura per l'aggiornamento del novero delle attività lavorative usuranti o gravose.

A tal fine è istituita, presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), la Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto delle politiche previdenziali e assistenziali in materia di lavori usuranti e gravosi, con particolare riferimento alla correlazione tra fattori oggettivi di rischio, anche connessi all'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni, età anagrafica e altre condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici.

La Commissione dura in carica tre anni, è presieduta dal presidente dell'ISTAT ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e del Consiglio superiore degli attuari, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute.

La Commissione è integrata da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori e può richiedere contributi e proposte a esperti e accademici appartenenti a istituzioni nazionali,

europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio.

Entro il 15 settembre di ciascun anno, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione, il Governo presenta alle Camere una relazione recante: *a)* una ricognizione delle mansioni e dei lavori individuati come usuranti ovvero particolarmente pesanti o gravosi, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici interessati, nonché alle condizioni oggettive di gravosità o rischiosità della prestazione; *b)* eventuali proposte per l'aggiornamento dei meccanismi di sterilizzazione o adeguamento dei requisiti previdenziali alla speranza di vita

previsti a legislazione vigente per i lavori usuranti o gravosi, come individuati su base oggettiva in ragione del carattere usurante, rischioso o gravoso dell'occupazione, nonché delle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti.

All'articolo 8 è indicata la copertura finanziaria delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge. Essa è individuata, per gli anni 2019 e seguenti, nelle risorse stanziare dalla legge di bilancio 2019 nell'ambito del Fondo per la revisione del sistema pensionistico (articolo 1, comma 256, della legge n. 145 del 2018), che costituiscono il relativo limite di spesa.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

MISURE A SOSTEGNO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEI GIOVANI

Art. 1.

(Requisito universale di accesso alla pensione di vecchiaia)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i soggetti con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 ovvero che optino per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, il diritto di accesso alla pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei seguenti requisiti:

a) maturazione di un'anzianità contributiva non inferiore a venti anni;

b) possesso del requisito anagrafico di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come adeguato alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di cui alla lettera *a)* del comma 1, a decorrere dalla data di maturazione del requisito anagrafico di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 1, i soggetti con un'anzianità contributiva inferiore a venti anni possono riscattare, in tutto o in parte, entro

il limite massimo di cinque anni, i periodi non coperti da contribuzione e i periodi di lavoro svolto con contratto a tempo parziale. L'onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno ammesso a riscatto, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, ridotta nella misura della metà. Il contributo da riscatto è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. Il comma 7 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

Art. 2.

(Delega al Governo per l'introduzione della pensione di garanzia)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati all'introduzione della pensione di garanzia per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 per i quali la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria è integralmente liquidata secondo il sistema contributivo.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento del diritto all'integrazione del trattamento pensionistico spettante, fino a un livello minimo denominato « pensione di garanzia », di importo mensile pari a 750 euro;

b) in funzione della più equa valorizzazione della carriera contributiva del lavoratore, previsione di una maggiorazione dell'importo minimo di pensione di garanzia, di cui alla lettera a), in misura pari a 15 euro per ciascun anno di anzianità contributiva superiore al ventesimo, entro il limite massimo di 1.000 euro;

c) previsione, quale requisito di accesso alla pensione di garanzia, che il beneficiario non possieda redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica che dia conto dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.

CAPO II

MISURE PER L'ACCESSO FLESSIBILE
ALLA PENSIONE

Art. 3.

(Modifica della disciplina per l'accesso alla pensione anticipata nel sistema contributivo)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 ovvero che optino per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, è conseguito al compimento del requisito anagrafico di 64 anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva.

2. Il comma 11 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

Art. 4.

(Regime transitorio e proroga della disciplina sperimentale di « Opzione donna »)

1. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, fino al 31 dicembre 2021, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, è confermata, alle condizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la possibilità di conseguire il diritto

all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'anzianità anagrafica pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, come adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini dell'accesso al regime di cui al comma 1 i requisiti anagrafici di cui al medesimo comma 1 sono incrementati di dodici mesi per ciascun anno solare, fino a concorrenza con il requisito di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 5.

(Ampliamento e stabilizzazione della disciplina dell'anticipo pensionistico-APE sociale. Estensione ad artigiani e commercianti)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi 179 e 179-bis sono sostituiti dai seguenti:

« 179. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno trenta anni, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'indennità è concessa ai soggetti che:

a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei cinque anni precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno dodici mesi;

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con *handicap* in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con *handicap* in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

d) sono lavoratori dipendenti o autonomi, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo.

179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, il requisito anagrafico previsto dal medesimo comma

179 è ridotto, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni.

179-ter. Per i lavoratori autonomi di cui al comma 179, lettera *d*), l'erogazione dell'indennità è subordinata alle seguenti condizioni:

a) cessazione definitiva dell'attività commerciale;

b) riconsegna dell'autorizzazione ove sia stata richiesta per l'avvio dell'attività;

c) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

179-quater. L'indennità erogata ai sensi del comma *179-ter* è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato. Il beneficiario è tenuto a comunicare all'INPS la ripresa dell'attività lavorativa entro trenta giorni dall'evento. L'INPS effettua i controlli necessari a verificare la sussistenza di cause di incompatibilità ».

Art. 6.

(Stabilizzazione della disciplina dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica-APE volontario. Estensione del regime fiscale agevolato)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 166, le parole: « in via sperimentale fino al 31 dicembre 2019, » sono soppresse;

b) al comma 177, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premo-

rienza corrisposti al soggetto erogatore è riconosciuto, alle condizioni di cui al presente comma, un credito d'imposta annuo nella misura del 90 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti ».

Art. 7.

(Procedura per l'aggiornamento del novero delle attività lavorative usuranti o gravose)

1. È istituita, presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), la Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto delle politiche previdenziali e assistenziali in materia di lavori usuranti e gravosi, con particolare riferimento alla correlazione tra fattori oggettivi di rischio, anche connessi all'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni, età anagrafica e altre condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici.

2. La Commissione dura in carica tre anni. Essa è presieduta dal presidente dell'ISTAT ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e del Consiglio superiore degli attuari, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Commissione è integrata da esperti in materie economiche, statistiche e attua-

riali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 2. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

4. Entro il 15 settembre di ciascun anno, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione, il Governo presenta al Parlamento una relazione recante:

a) una ricognizione delle mansioni e dei lavori individuati come usuranti ovvero particolarmente pesanti o gravosi, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici interessati, nonché alle condizioni oggettive di gravosità o rischiosità della prestazione;

b) ferme restando le prerogative già riconosciute dalla disciplina vigente ai lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché alle mansioni o attività particolarmente gravose di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2018, eventuali proposte per l'aggiornamento dei meccanismi di sterilizzazione o adeguamento dei requisiti previdenziali alla speranza di vita previsti a legislazione vigente per i lavori usuranti o gravosi, come individuati su base oggettiva in ragione del carattere usurante, rischioso o gravoso dell'occupazione, nonché delle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, per ciascuno degli anni 2019 e seguenti, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che costituiscono il relativo limite di spesa.